



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO **Provincia di Brescia**

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA ORDINARIA N. 215

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale nella Via della Quietè.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la segnalazione pervenuta da amministratore di condominio, assunta a protocollo n. 25111 in data 06.10.2025, nella quale rappresenta che nella parte terminale di Via della Quietè la sosta dei veicoli, che abitualmente vengono lasciati per lungo tempo creano disagio nelle manovre dei frontisti;
- CONSIDERATA** la particolarità di tutta la strada di proprietà comunale, a doppio senso di marcia, senza uscita, con larghezza tale da non consentire contemporaneamente la sosta e la circolazione a doppio senso;
- SENTITO** il parere dell'amministrazione comunale in merito all'adozione di una soluzione che consenta la normale circolazione in massima sicurezza;
- RITENUTO** che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;
- VISTO** l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- VISTO** l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992, e successive modifiche;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 dicembre 2004;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, lungo tutta la Via della Quietè:

il divieto di fermata in ambo i lati

ad eccezione dello slargo posto nella parte a monte della predetta strada

- a) La presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente ordinanza di disciplina di circolazione nel predetto tratto di strada in oggetto indicato;
- b) L'efficacia del presente provvedimento a decorrere da sabato 1° novembre 2025;
- c) Ai soggetti indicati nell'art. 12 del CdS di fare osservare la presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

- l'installazione della prescritta segnaletica stradale ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla;
- pubblicazione sul sito internet e mediante affissione all'albo pretorio comunale

AVVERTE

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni – all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 - 20121di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 10/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Capo Faoro Werner*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate